

Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Art. 32

(Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)

- 1.** I terreni e gli immobili rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 28, e attribuiti all'ERPAC in sede di prima applicazione, sono retrocessi all'Amministrazione regionale che ne valuta l'attribuzione ad altri enti regionali o ai comuni nel cui territorio sono collocati.
- 2.** L'individuazione dei beni di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono eventualmente indicati gli enti regionali o i comuni cui attribuire la disponibilità degli stessi.